

Il licenziamento è lecito licenziare non demansionare

LAVORO

Condannata un'azienda che ha tenuto inattivo un dipendente

Non è una giustificazione la provvisoria attesa di nuova collocazione

Angelo Zambelli

La soppressione della posizione lavorativa può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non il totale svuotamento di mansioni. Lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza 10023/2019.

Nel caso di specie, il tribunale di Roma e la Corte d'appello hanno rigettato la difesa della società secondo cui, a seguito della soppressione della posizione lavorativa originariamente espletata dal dipendente, il rapporto di lavoro era proseguito, seppur in totale assenza di mansioni, al mero fine di cercare una solu-

zione che potesse preservarne l'occupazione e, dunque, nell'esclusivo interesse del dipendente.

Il tribunale ha conseguentemente accertato il demansionamento subito dal lavoratore, condannando l'azienda al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivato dalla totale privazione delle mansioni concretizzate «dal luglio 2005 sino alla data del licenziamento».

Con un unico motivo di ricorso, la società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 del codice civile (nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal Dlgs 81/2015 - ma anche nella versione attuale l'inattività totale sarebbe vietata).

In particolare il datore di lavoro ha ribadito l'assenza di illiceità del demansionamento reso temporaneamente necessario al mero fine di ricercare una soluzione alternativa al licenziamento, essendosi concretizzato in un trattamento di miglior favore per il dipendente.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la condotta

accertata non potesse essere legittimamente adottata, violando i diritti oggetto di tutela costituzionale. I giudici hanno altresì precisato che la disciplina delle mansioni all'epoca vigente avrebbe tutt'al più consentito, con il necessario consenso del lavoratore e al fine di preservare l'occupazione, l'attribuzione di mansioni inferiori ma non il mantenimento di un rapporto totalmente svuotato di contenuto professionale.

Nella scala progressiva di diritti inscindibilmente collegati tra loro, tra i quali il diritto al lavoro, alla conservazione dello stesso, all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e alla professionalità, dall'ordinanza 10023/2019 emerge in modo chiaro e netto come l'effettiva prestazione rappresenti il punto nevralgico dei diritti inerenti alla persona del lavoratore, non mitigabile neppure quando l'alternativa è costituita dal licenziamento del dipendente.

Se da un lato il percorso argomentativo seguito dalla Corte rappresenta la sintesi di principi consolidati nel nostro ordinamento -

ovverosia la tutela non solo del diritto del lavoratore alla retribuzione ma altresì la tutela della professionalità e personalità morale del dipendente - dall'altro non può non rilevarsi come nella fattispecie vi siano peculiarità che avrebbero potuto attenuare e bilanciare gli interessi in gioco. A ciò va aggiunto che, per costante giurisprudenza, il danno non può considerarsi come conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo di demansionamento, essendo necessaria l'effettiva prova del danno subito, in quanto, come precisato dalle sezioni unite (sentenza 6572/2006), «può infatti accadere che l'inadempimento datoriale resti privo di effetti, non provochi conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore».

Ebbene, nonostante tale aspetto non abbia formato oggetto di censura avanti la Suprema corte, risulta difficile ravvisare nel caso specifico il danno - soprattutto e quantomeno nella sua "veste" patrimoniale - effettivamente subito dal dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Limite ai crediti dei soci nelle Spa a capitale chiuso

CASSAZIONE

Precedenza agli altri creditori per il rimborso delle obbligazioni

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

La postergazione del credito dei soci relativo al rimborso dei finanziamenti da essi effettuati a favore della società partecipata, rispetto al pagamento degli altri creditori sociali, dettata per le sole Srl dall'articolo 2467 del Codice civile, si applica anche alle Spa il cui capitale non sia aperto al mercato del capitale di rischio (le cosiddette Spa "chiuso"): lo afferma la sentenza della Cassazione penale 12186/2019 (in una fattispecie di condotta distrattiva a opera di amministratori di Spa), consolidando un'interpretazione cui la Cassazione civile era già giunta con la decisione 14056/2015.

La ragione della norma, che ne permette la sua estensibilità dalla Srl alla Spa chiusa, è quella di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione e cioè la prassi di far affluire

alla società, in squilibrio patrimoniale e finanziario, apporti effimeri perché soggetti a restituzione (i finanziamenti dei soci, appunto) in luogo degli occorrenti apporti di patrimonio, quindi, a fondo perduto.

Se, dunque, sembra ormai ben delineato l'indirizzo della Cassazione sull'equiparazione alle Srl delle Spa a ristretta base sociale per la restituzione degli apporti dei soci a titolo di finanziamento, pare che anche sul correlato tema dei finanziamenti che la Spa ottenga a fronte dell'emissione di obbligazioni si stia delineando in giurisprudenza un orientamento nel senso dell'applicabilità, pure in questo caso, della normativa prevista dall'articolo 2467 del codice civile.

Infatti in questa materia si sono dapprima espressi il tribunale di Milano (sentenza 9748 del 25 luglio 2014) e il tribunale di Bologna (1030 del 9 marzo 2016) decidendo che la norma in tema di postergazione non si rende applicabile al prestito obbligazionario, dato che la disciplina delle obbligazioni configura questo finanziamento in un modo che non sarebbe assimilabile al "normale" finanziamento soci. Basti pensare non solo alla natura dell'obbligazione come titolo di credito, alla disci-

plina dei limiti all'emissione delle obbligazioni, alla disciplina relativa all'assemblea degli azionisti e al rappresentante comune, ma soprattutto alla circostanza che l'articolo 2411, comma 1, del Codice civile dispone espressamente (con norma, dunque, "speciale") circa l'eventualità della subordinazione degli obbligazionisti agli altri creditori della società. Volendo tacere poi del fatto che l'equiparazione del finanziamento soci al prestito obbligazionario diventa inconcepibile in caso di convertibilità del prestito in capitale della società emittente.

Tuttavia, questa seppur autorevole tesi è stata fronteggiata dalla Cassazione nella decisione 16921/2018, ove è stato deciso che la norma dell'articolo 2467 del Codice civile può trovare applicazione anche al caso del finanziamento erogato dal socio di una Spa a fronte del quale la società abbia emesso obbligazioni, qualora le condizioni di squilibrio finanziario e patrimoniale della società siano note al socio finanziatore e, quindi, si abbia una situazione «sostanzialmente equivalente» a quella del finanziamento erogato dal socio di Srl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impianti di rifiuti, piano di emergenza a due livelli

SICUREZZA

Le misure sono collegate alla presenza o meno di rischio di incidente rilevante

Mario Abate

Il piano di emergenza interno previsto dall'articolo 26-bis della legge 132/2018 (di conversione del decreto legge 113/2018 e in vigore dal 4 dicembre 2018) si applica agli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti non ricadenti nel campo d'azione del Dlgs 105/2015 relativo alle aziende a rischio d'incidente rilevante.

L'articolo 26-bis ha introdotto per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, sia esistenti che di nuova realizzazione, l'obbligo di redigere un piano di emergenza interno (Pei). Il piano è predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettendo in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente, informando i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti, nonché per provvedere al ripristino e al disinquinamento successivo al verificarsi di un incidente.

Il Pei dovrà essere riesaminato e ove necessario aggiornato perio-

dicamente, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, con intervalli non superiori a tre anni.

In base al comma 5 dell'articolo 26-bis, sulla scorta di informazioni ricevute dal titolare dell'impianto, la prefettura competente deve predisporre un piano di emergenza esterno (Pee) che tenga conto delle conseguenze di un incidente, eventualmente verificatosi nello stabilimento, sul territorio circostante. La legge 132/2018 demanda a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, predisposto d'intesa con il ministero dell'Interno per gli aspetti di prevenzione incendi, la pubblicazione di linee guida per la redazione del Pee.

In merito alla legge 132/2019 la direzione centrale prevenzione del dipartimento dei Vigili del Fuoco del ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero dell'Ambiente, ha specificato con nota del 13 febbraio che l'articolo 26-bis non si applica agli impianti ricadenti nel campo di applicazione del più vincolante decreto legislativo 105/2015 in merito a «controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».

Pertanto è stato chiarito che i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricompresi dal Dlgs 105/2015, esistenti o di

nuova costruzione, dovranno predisporre il Pei entro 90 giorni, in conformità all'articolo 26-bis e a quanto già previsto dal Dlgs 81/2008, fornendo al prefetto le necessarie informazioni per la predisposizione eventuale del Pee.

In linea indicativa e non esaustiva i titolari degli impianti devono fornire ai prefetti la descrizione dell'attività svolta, il numero degli addetti, l'elenco delle autorizzazioni, idonee planimetrie dell'attività e dell'area circostante, nonché relazione contenente quantità e tipologia dei rifiuti gestiti, la descrizione degli impianti tecnici, delle misure di sicurezza e protezione adottate, degli eventuali effetti e conseguenze in caso di evento incidentale.

In base alle informazioni assunte dal gestore, il prefetto, effettuate le opportune valutazioni, può decidere di non predisporre il Pee.

Diversamente, per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti effettivamente ricompresi dal Dlgs 105/2015, i gestori dovranno attenersi, come già in precedenza previsto, alle disposizioni dello stesso decreto, fra cui la predisposizione del Pei in base all'articolo 20 del decreto legislativo e fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del Pee previsto dall'articolo 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omesso versamento di cinque mesi di contributi senza tenuità del fatto

ADEMPIMENTI

La ripetizione del reato configura un comportamento abituale

Il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per cinque mesi non consente di invocare la non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis del codice penale.

Nel 2010 un datore di lavoro non ha versato le ritenute previdenziali per oltre 12 mila euro riferite a cinque mensilità e, ricorrendo in Cassazione, ha invocato la non punibilità per la tenuità del fatto compiuto, che peraltro era dovuto alla crisi economica e non a una condotta abituale.

La Suprema corte ha confermato l'orientamento della Corte d'appello rilevando innanzitutto l'entità non esigua dei contributi

non evasi «con conseguente maggiore riprovevolezza della condotta» caratterizzata dalla consapevolezza di quanto si stava compiendo ripetendo il comportamento nel corso del tempo e da parte di un soggetto con precedenti penali. Inoltre è stato ricordato che, anche se, come nel caso specifico, per l'omissione relativa ad alcune mensilità dello stesso anno interviene la prescrizione, il reato sussiste se nel corso dell'anno solare comunque si supera la soglia dei 10 mila euro.

Secondo i giudici, che aderiscono a un orientamento consolidato, non c'è particolare tenuità del fatto «in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di «comportamento abituale» per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti...segno di una devianza "non occasionale"».

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL LAVORO



INPS Contribuzione correlata dai fondi alternativi

L'istituto nazionale di previdenza ha comunicato che non saranno più i datori di lavoro ma i fondi di solidarietà bilaterali alternativi a versare la contribuzione correlata per le prestazioni erogate dai fondi stessi

—Antonio Carlo Scacco

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA



Videoconferenze on demand
Gli eventi saranno fruibili in qualsiasi momento senza scadenza nel tempo

Gli eventi sono in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

L'impugnazione delle deliberazioni societarie

RELATORI Prof. Avv. Niccolò Abriani Prof. Avv. Eugenio Barcellona Avv. Stefano Cacchi Pessani Prof. Avv. Michele Centonze Prof. Avv. Filippo Corsini Prof. Avv. Roberto Sacchi

7 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

Focus sul codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

incontri di studio sugli istituti del codice della crisi e i principali effetti sulla disciplina bancaria e finanziaria

Assetti organizzativi, concetti di crisi e insolvenza, procedure di allerta e misure premiali

RELATORI Prof. Avv. Francesco Barachini Avv. Stefano Boatto Prof. Alessandro Danovi Dott. Roberto Fontana Prof. Avv. Enrico Ginevra Dott. Michele Mauro Avv. Chiara Presciani

9 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

Procedure e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (anche dei gruppi): il piano attestato di risanamento, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo

RELATORI Prof. Avv. Stefano Ambrosini Prof. Avv. Pier Danilo Beltrami Prof. Avv. Sido Bonfatti Avv. Luca Jeantet Prof. Avv. Marina Spiotta

16 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

La liquidazione giudiziale e i suoi effetti sul debitore e i creditori

RELATORI Avv. Amal Abu Awwad Avv. Giovanni Paolo Accinni Dott. Bruno Conca Prof. Avv. Giacomo D'Attorre Dott. Piergiuseppe Spolaore

23 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

Gli effetti del codice della crisi sulla disciplina bancaria e finanziaria

RELATORI Avv. Andrea Calvi Prof. Avv. Vincenzo De Stasio Avv. Gabriele Nuzzo Avv. Carmine Oncia Avv. Giuseppina Pagano Avv. Vinicio Trombetti Prof. Avv. Marco Ventoruzzo

30 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

Cartolarizzazioni: le nuove misure introdotte dal Decreto Crescita e le prospettive di mercato

RELATORI Avv. Gregorio Consoli Avv. Federico Fischer Prof. Avv. Andrea Giannelli Avv. Gianrico Giannesi Avv. Elio Indelicato Avv. Carmine Oncia Avv. Salvatore Maria Sardo

15 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

Le operazioni di Distressed M&A: novità normative e best practice

RELATORI Prof. Avv. Andrea Ballancin Avv. Eugenio Bissocoli Avv. Giuseppe Cadel Dott. Alessandro Clementi Prof. Avv. Federico Consulchi Avv. Alberto De Luca Dott. Alessandro De Simone Avv. Federico Fischer Dott. Giovanni La Croce Dott. Giulio Manetti Avv. Carmine Oncia Dott. Matteo Rossini

21 - 22 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d'Italia

RELATORI Dott. Massimo Baldelli Avv. Barbara Bandiera Dott. Filippo Berneri Avv. Andrea Conso Dott. Massimiliano Forte Dott.ssa Arianna Locati Avv. Marco A. Morabito Avv. Guido Pavan

23 maggio 2019 Milano | NH Machiavelli

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI **Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
Tel 011 899004 - Fax 011 835682
www.convenia.it | info@convenia.it



Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE A37 (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).